



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 113

Data 12/12/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO TRANSATTIVO PER LA RIPRESA DELLA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA, ESTERNA ED OCCASIONALE, DELLE STRUTTURE FUNERARIE NEL VECCHIO E NUOVO CIMITERO COMUNALE.

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole

Giugliano, li 10/12/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Domenico D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole

Giugliano, li 12/12/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L'anno duemilatredecim , il giorno dodici del mese di dicembre, alle ore 16,30, nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta **Decreto del Presidente della Repubblica**, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

Il Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici

Premesso

che a seguito di gara ad evidenza pubblica il Comune di Giugliano in Campania aggiudicava, con determina dirigenziale in data 13.7.2005, n. 411, alla Emilio Alfano s.p.a. la concessione per la progettazione esecutiva, costruzione e gestione funzionale-economica degli impianti di distribuzione di energia per l'illuminazione votiva, eterna ed occasionale, delle strutture funerarie esistenti nel vecchio e nuovo cimitero comunale, per una durata di 24 anni ed un presunto corrispettivo di concessione di € 2.328.748,32;

che il contratto veniva sottoscritto in data 14.12.2005 (rep. n. 1279);

che con determina dirigenziale in data 16.3.2006, n. 169, si procedeva alla presa d'atto della costituzione della società di progetto Emilio Alfano Illuminazione Giugliano s.r.l. che subentrava, a pieno titolo, nel rapporto con codesto Comune.

che nel corso del rapporto contrattuale le parti formulavano diverse e contrapposte richieste dalle quali sono conseguiti due contenziosi. In particolare:

A) quanto a quello pendente al Giudice Ordinario:

- all'esito dell'esame dei verbali di collaudo e della contabilità, il Comune rettificava il conto finale dei lavori eseguiti in € 1.093.144,90 (anzichè in €1.136.105,70 contabilizzato dalla concessionaria); tale differenza – di € 42.960,80 – era dovuta a lavorazioni non eseguite, ad errori di calcolo e ad alcune diversità delle lavorazioni eseguite rispetto a quelle di contratto;
- il Comune chiedeva a più riprese alla concessionaria il pagamento delle predette somme. Da ultimo, con nota in data 8.8.2012, n. 44564, trasmessa a mezzo racc. a.r., il Comune chiedeva alla concessionaria il pagamento della somma complessiva di € 116.135,00, pari alle somme di cui al conto finale rideterminato oltre agli oneri e spese di sicurezza, spese tecniche, interessi e penali;
- la concessionaria riconosceva parzialmente il proprio debito, corrispondendo al Comune in data 14.12.2012 la somma di € 63.763,00;
- con atto notificato in data 8.5.2013 il Comune di Giugliano in Campania citava in giudizio la concessionaria per sentirla (tra l'altro) condannare dal Tribunale di Napoli al pagamento della somma di € 52.372,00, e cioè per la somma pari alla differenza tra quanto chiesto dall'ente con la nota in data 8.8.2012 e quanto versato dalla concessionaria;
- nello stesso giudizio pendente al Tribunale di Napoli, il Comune chiedeva altresì la condanna della concessionaria al pagamento della somma di € 52.522,81 quale canone di concessione per l'anno 2011 dovuto dalla concessionaria in virtù di quanto disposto dall'art. 11 del contratto in data 14.12.2005, rep. n. 1279, e che non risultava ancora pagato agli atti del Comune;
- il giudizio è tuttora pendente con il n.r.g. 13329/13;

B) quanto al giudizio pendente al Giudice Amministrativo:

- in ragione del mancato pagamento del canone di concessione per l'anno 2011 il Comune di Giugliano in Campania, dopo aver diffidato la concessionaria al pagamento dello stesso con note in data 10.7.2012 e 30.10.2012, con determina dirigenziale in data 16.4.2013, n. 430 (notificata alla ditta in data 7.6.2013) dichiarava la decadenza del concessionario;
- avverso il provvedimento la Emilio Alfano Illuminazione Giugliano proponeva ricorso al T.A.R. Campania, con il quale, oltre a chiedere l'annullamento dell'atto, chiedeva la condanna dell'ente al risarcimento dei danni subiti pari al
 - 1) valore degli impianti realizzati (per un importo certificato in sede di collaudo in € 1.198.981,14+ i.v.a.) non ancora ammortizzati da quantificarsi in corso di causa;
 - 2) danni patrimoniali per lucro cessante derivante dalla mancata esecuzione della concessione per i restanti 17 anni;
 - 3) danni non patrimoniali, quali il pregiudizio curriculare e quale danno all'immagine della ricorrente;
 - 4) danno derivante da perdita di chance;
 - 5) danni emergenti pari ai costi sostenuti per la partecipazione alla gara d'appalto e durante i 7 anni di concessione;
- il ricorso è tuttora pendente con il n.r.g. 3406/2013;

Considerato:

che la concessionaria rappresentava, per ciò che riguardava la somma di € 52.372,00 (pari alla differenza tra quanto chiesto dall'ente con la nota in data 8.8.2012 e quanto versato dalla concessionaria) oggetto del contenzioso di cui alla lettera A), di aver a più riprese eccetto l'avvenuta realizzazione di opere aggiuntive non previste in progetto e non accertate in fase di collaudo, chiedendone una verifica tecnico-contabile congiunta al fine di compensare quanto realizzato con quanto chiesto dal Comune o almeno considerare le prime ai fini della variazione della durata del rapporto concessorio;

che, in particolare, con nota in data 10.10.2012 la ditta trasmetteva due computi metrici estimativi: uno per un importo di € 48.060,10 e l'altro di € 64.826,05;

che la concessionaria lamentava di essere ancora in attesa di una risposta dell'ente a quella richiesta, e di non aver perciò per tale ragione – e nell'ottica della auspicata compensazione – provveduto al pagamento anche della somma di € 52.372,00 (ma solo di quella di €63.763,00);

che la concessionaria rappresentava, altresì, che il canone per l'anno 2011, pur essendo stato tardivamente pagato rispetto agli obblighi contrattuali, era stato comunque versato in tre *tranche* in data 9 e 10.4.2013, e quindi in data antecedente all'atto di citazione ed alla determina di decadenza dalla concessione;

che a questo punto il Comune, nella persona del nuovo dirigente del Settore Tecnico e Lavori Pubblici, nominato in data 01.06.2013, acquisiva l'intero fascicolo e con nota prot. n. 0044358 in data 29.08.2013, comunicava l'avvio del procedimento per verificare se ricorressero i presupposti per il ritiro della determina dirigenziale in data 16.4.2013, n. 430, acquisendo le osservazioni della concessionaria al prot. n. 0051097 del 10.10.2013;

che, inoltre, il dirigente chiedeva all'ing. Francesco Raimondo Direttore dei lavori in oggetto, una verifica sulla fondatezza delle richieste formulate dalla concessionaria in data 10.10.2012, acquisendo in via riservata al prot. n. 7750 del 11.11.2013, la relazione tecnica asseverata completa di elaborati tecnici e fotografici;

Ritenuto:

che è interesse del Comune garantire al più presto la ripresa della gestione funzionale ed economica degli impianti per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva, eterna ed occasionale, delle strutture funerarie nel vecchio e nuovo cimitero comunale;

che ad oggi nessun concreto interessamento alla gestione è peraltro pervenuto dalla ditta indicata come subentrante nel rapporto concessorio nella determina n. 430/2013;

che è altresì interesse del Comune ottenere anche il pagamento del canone di concessione per l'anno 2012, ad oggi non ancora versato;

che la concessionaria si è dichiarata disponibile a riprendere il servizio ed a corrispondere il canone per l'anno 2012;

che è interesse reciproco delle parti risolvere i contenziosi pendenti ed evitare il rischio di reciproche soccombenze ed ulteriori costi.

Ravvisata pertanto la necessità di definire bonariamente la questione in sospeso, in conformità all'art.1965 e successivi del Codice Civile, addivenendo ad un accordo che prevenga il prolungarsi dei giudizi in corso e l'eventuale insorgere di ulteriori liti tra le parti;

Vista la seguente proposta di transazione contenuta nello schema di accordo transattivo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- La concessionaria rinuncia alle richieste di cui alla nota in data 10.10.2012, ed in particolare al riconoscimento di € 48.060,10 e di € 64.826,05, sia sotto il profilo del pagamento delle predette somme o compensazione con le somme richieste dal Comune sia sotto quello della incidenza delle corrispondenti lavorazioni sulla diversa durata della concessione.
- Le parti, con esclusivo riferimento alle lavorazioni non ancora eseguite, stabiliscono che la concessionaria eseguirà dette lavorazioni entro e non oltre il termine perentorio ed inderogabile del 30.07.2014 – con espressa pattuizione che il mancato rispetto di detto termine costituirà grave inadempimento contrattuale e determinerà l'automatica risoluzione del contratto.
- La concessionaria riconosce il residuo debito di €11.250,00 oggetto di contenzioso dinanzi al Tribunale di Napoli (n.r.g. 13329/13) ed allega al presente atto documentazione comprovante l'avvenuto integrale pagamento.
- La concessionaria riconosce che la tipologia degli impianti elettrici realizzati al servizio delle fosse di inumazione nella zona centrale del nuovo cimitero e al servizio delle fosse di inumazione ubicate nell'ipogeo della chiesa madre sempre del nuovo cimitero (secondo ampliamento) non è stata ritenuta conforme alle specifiche del progetto esecutivo approvato nell'ambito della concessione ed in generale alle norme di sicurezza, pertanto, la concessionaria si impegna a rimuovere e realizzare detti impianti secondo le specifiche tecniche adottate.
- La concessionaria riconosce altresì il debito di €56.198,78 pari al canone per l'anno 2012, ed allega al presente atto documentazione comprovante l'avvenuto integrale pagamento.
- Il Comune prende atto del riconoscimento del debito, del pagamento delle somme, nonché della rimozione e relativo rifacimento degli impianti realizzati non a norma e rinuncia agli interessi maturati. Le parti stabiliscono che la concessionaria dovrà eseguire i pagamenti relativi al canone annuale entro il termine perentorio ed essenziale del 30 marzo - con espressa pattuizione che il ritardo nel pagamento di

oltre 30 (trenta) giorni rispetto al predetto termine costituirà grave inadempimento contrattuale e determinerà l'automatica risoluzione del contratto.

- Per effetto delle predette rinunce e degli intervenuti pagamenti, nonché del pagamento del canone per l'anno 2011 avvenuto già nel mese di aprile 2013, e della disponibilità della ditta a riprendere l'esecuzione del contratto, il Comune di Giugliano in Campania revoca, con separato provvedimento, la determina dirigenziale in data 16.4.2013, n. 430.
- Le parti concordano che in caso di danni conseguenti a furti la concessionaria dovrà senza indugio, e comunque entro le 24 ore ore dall'avvenuto suo riscontro, informare il dirigente del competente ufficio del Comune per le opportune verifiche sul posto e per essere autorizzata al ripristino o alla riparazione. Le parti concordano, altresì, che non saranno riconosciuti alla concessionaria i lavori eseguiti in assenza del rispetto di quanto previsto dal contratto in data 14.12.2005, n. 1279, e nel presente articolo.

Ritenuta la proposta di transazione di reciproco interesse e soddisfazione e ritenuto altresì che il presente accordo possa porre fine ai giudizi attualmente in corso e, prevenire l'insorgenza di ulteriori liti tra le parti;

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, lo schema accordo transattivo per la ripresa della gestione funzionale ed economica degli impianti per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva, eterna ed occasionale, delle strutture funerarie nel vecchio e nuovo cimitero comunale, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
2. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Edilizia e Lavori Pubblici a sottoscrivere l'accordo transattivo;

Il Dirigente del Settore
Ing. Domenico D'Alterio

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Vista la proposta di delibera sopra riportata

Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs.267/00 dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali in merito alla regolarità **tecnica** del presente atto.

Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità **contabile** del presente atto.

DELIBERA

Di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta.

Di dichiarare si sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, e s.m.i., la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Del che il presente verbale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Girolamo Martino

P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno 20/12/2013 all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li, 20/12/2013

L'IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

U F F I C I O S E G R E T E R I A

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

Li, 20/12/2013

IL RESPONSABILE

Prot...108 del...20/12/2013

E S E C U T I V I T A ‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell'Ufficio Segreteria

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l'esecuzione:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Settore Servizi Finanziari | <input type="checkbox"/> Settore Polizia Municipale e Servizi al cittadino |
| <input type="checkbox"/> Settore Affari Istituzionali | <input type="checkbox"/> Settore Edilizia e Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Settore Assetto del Territorio | <input type="checkbox"/> Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti |
| <input type="checkbox"/> Unità Interventi Infrastrutture Base NATO e PIU EUROPA | <input type="checkbox"/> Unità Emergenza Rom |

Li, 20/12/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
